

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI SETTEMBRE ●●

**10 DOMENICA****SETTORE VITIVINICOLO****Denuncia giacenze per la campagna 2016-2017.**

Scade il termine per presentare le dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti di uve e/o mosti concentrati (anche rettificati) detenuti alle ore 24.00 del 31-7-2017, come previsto dal regolamento CE del Consiglio n. 436/2009 del 26-5-2009; poiché il termine cade di domenica è prorogato al giorno successivo. I quantitativi di vini e/o mosti viaggiati alla mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario.

Va presentata una dichiarazione per ogni comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza.

Sono esonerati da tale obbligo i consumatori privati, i rivenditori al minuto che vendono direttamente al consumatore finale quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri, i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per immagazzinare e condizionare quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Per le modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione di giacenza, dal 2013 solo telematica, si veda, da ultima, la circolare Agea prot. n. 62281 del 31-7-2017 consultabile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it); i soggetti che sono residenti, se persone fisiche, o hanno sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte o della Regione Toscana devono presentare la dichiarazione di giacenza rispettivamente alla

stessa Regione Piemonte o all'Artea, organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità da esse stesse direttamente stabilite.

**OLIO**

**Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.** Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

**15 VENERDÌ****IVA****Fatturazione differita per consegne di agosto.**

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di agosto; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di agosto, anziché al mese di settembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di agosto a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di agosto ai sensi del dm 15-11-1975.

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 7-2-2017, ha precisato che nelle comunicazioni trimestrali dei dati Iva (novità 2017) vanno comunque indicati i dati relativi a ogni singola fattura, il che conferma il dubbio sull'effettiva semplificazione del documento riepilogativo; si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 6/2017 a pag. 34 e n. 12/2017 a pag. 30.

**IVA AGRITURISMO**

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.